

Il Tribunale di Napoli – Sezione Civile Prima Bis – in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Marina Tafuri ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 20571 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: ricorso avverso diniego riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35 d.lgs. 28.1.08 n. 25, vertente

TRA

██████████, nato in Burkina Faso il ██████████, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Principe Umberto 35 presso l'avv. Amarilda Lici, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso

RICORRENTE

E

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta

RESISTENTE CONTUMACE

NONCHE'

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

INTERVENTORE

Con ricorso depositato in data 30.6.16, ██████████ proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta - emesso l'8.2.16, notificato il 31.5.16, con il quale gli era stata rigettata la richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale.

Deduceva di professare la religione musulmana, di appartenere all'etnia busanga, di essere nato e cresciuto a Garanga, dove aveva lavorato come muratore. Sottolineava di avere sostenuto, unitamente al padre, il presidente Campaore. Durante le manifestazioni del mese di ottobre 2014 da parte di quanti volevano fare crollare il governo di quest'ultimo, secondo quanto esposto, il padre era stato ucciso da un gruppo di manifestanti, che avevano fatto irruzione nell'abitazione. Chiariva di essersi salvato grazie all'aiuto dello zio, che gli aveva organizzato la partenza per il Niger e poi per la Libia. Aggiungeva che la situazione di incertezza esistente in Libia lo aveva costretto a lasciare anche tale paese

Chiedeva, quindi, che gli venisse riconosciuto lo status di rifugiato o in subordine la protezione sussidiaria, in ulteriore subordine la protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 dlgs 286\1998, e sempre in ulteriore subordine il diritto di asilo costituzionalmente garantito ex art. 10 comma 3 cost., con vittoria di spese, diritti ed onorari.

L'amministrazione convenuta non si costituiva, né inviava documentazione.



Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione convenuta, che ritualmente citata in giudizio, non si è tuttavia costituita.

Giova sottolineare, sempre in via preliminare, che la data di nascita del ricorrente indicata in ricorso [redacted] è errata, avendo quest'ultimo rettificato tale data in sede di audizione (cfr il verbale in atti).

Tanto premesso, nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato quanto alle domande di protezione internazionale, mentre ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è racchiusa nell'art. 2 comma 1° lett. E) e F) del d.lgs. del 19.11.07 n. 251 ( con il quale è stata attuata la direttiva 2004\83\CE recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10 e per "status di rifugiato" il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato. Tali disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1° lett. D) ed E) del d.lgs. n. 25\08, che ha attuato la direttiva 2005\85CE, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, inoltre, gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo, contengono la definizione di atti di persecuzione e dei motivi della persecuzione. In particolare, gli atti di persecuzione devono – alternativamente – essere a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). Gli atti di persecuzione di cui al comma 1° possono, tra l'altro, assumere la forma di a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2°; f) atti specificamente diretti contro n genere sessuale o contro l'infanzia. I motivi di persecuzione sono individuati con riferimento alle seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a



considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) nazionalità, non riferita esclusivamente alla cittadinanza, all'assenza di cittadinanza, ma designa in particolare l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro stato; d) particolare gruppo sociale, ed è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese di origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; e) opinione politica, riferita in particolare alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche od ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

L'art. 2 comma 1° lett. G) e H) del d.lgs. n. 251\07, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1° lett. F) e G) del d.lgs. n. 25\08, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo "status di Protezione sussidiaria" è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Il danno grave viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

L'art. 5 del d.lgs. n. 251\07, altresì, identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio o ancora i soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6 comma 2°, contro persecuzioni o danni gravi.



Per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 3 del d.lgs. n. 251\07 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

La giurisprudenza ha poi precisato che il pur limitato od attenuato onere probatorio, in ragione del ridotto grado di disponibilità obiettiva delle prove, non vale a configurare un diritto al beneficio del dubbio, né un obbligo dell'amministrazione di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante, né può indurre a ritenere sufficienti le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio o i richiami al notorio circa situazioni politico - economiche di dissesto del Paese di origine o circa persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza; il richiedente, quindi, deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, in ragione delle proprie idee o della propria specifica situazione personale e con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio (cfr. Cass. n. 26822\07; Cass. n. 18353\06; Cass. n. 28775\05; Cass. n. 26278\05; Cass. n. 2091\05;). In detto contesto, qualora il richiedente abbia assolto l'onere probatorio come su delineato, il giudice, attraverso i propri poteri officiosi, potrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese di origine (cfr. Cass. SS.UU. 17.11.08 n. 27310; ordinanza della Cass. 27.7.10 n. 17576;).

La storia narrata dal ricorrente, riportata in premessa, pur volendo tenere conto del contesto socio politico del paese di provenienza, non contiene elementi dai quali desumere l'esistenza di atti persecutori personalizzati ai danni dello stesso. Ed invero, il racconto esposto appare nel complesso generico, sia con riferimento al ruolo effettivamente rivestito dal medesimo e dal padre nel partito politico del presidente Compaorè, nonostante sia state effettuate domande espresse sul punto e sull'attività effettivamente svolta, sia con riguardo alle circostanze e modalità del decesso del genitore nel corso delle manifestazioni del 30.10.14.

Per quanto concerne il riconoscimento del diritto di asilo politico, giova sottolineare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza (cfr. Cass. 1.9.06 n. 18940; Cass. 23.8.06 n. 18353;), in mancanza di una legge organica sull'asilo politico che, in attuazione del dettato costituzionale, ne fissi contemplate dalla normativa su citata e tale da giustificare la protezione internazionale, detto diritto deve



intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato politico e non ha un contenuto più ampio del diritto di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo ex art. 1 quinto comma del d.l. 30.12.1989 n. 416, convertito con modifiche nella legge 28.2.1990 n. 39. Dunque, nel caso in esame, tale diritto risulta garantito attraverso il procedimento espletato per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Pur volendo inquadrare il vissuto del ricorrente nel contesto politico sociale del paese di provenienza, deve escludersi che detta motivazione possa giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria. Il Burkina Faso, al di là delle formali garanzie costituzionali e legali, è certamente un paese in cui la polizia ha spesso utilizzato la forza per reprimere le manifestazioni di piazza (cfr. le informazioni in atti del Ministero dell'Interno) e si trova collocato, da un punto di vista geografico, in zone attigue a paesi in cui il pericolo di terrorismo è costante. Di recente, nel 2014, si sono verificate diverse manifestazioni ed atti di violenza nei confronti di manifestanti e passanti come protesta nei confronti dell'ex presidente Compaorè, il quale nel mese di ottobre del medesimo anno si è dovuto dimettere. A novembre 2014 ci sono state le elezioni (presidente, dopo un anno di transizione, Roch Marc Christian Kaborè e a dicembre Salifou Diallo). Il paese, inoltre, come del resto la maggior parte della zona saheliana, risente dell'insicurezza derivante dai fenomeni di terrorismo. In particolare, il 15.1.16 si è verificato un attacco terroristico nel centro di Ouagadougou con diverse vittime. Non vi sono però al momento conflitti generalizzati.

Tali considerazioni possono reputarsi rilevanti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 5 comma sesto del T.U. sull'Immigrazione e 32 comma terzo del d.lvo n. 25\08 relativamente alla sussistenza di condizioni per accedere alla protezione umanitaria, che presuppongono la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario. La protezione umanitaria, infatti, è misura autonoma rispetto alle misure maggiori di protezione (cfr Cass. 6880\11) ed è strumento atipico da applicare in condizioni di vulnerabilità anche non coincidenti con le ipotesi normative tipiche, o perché aventi carattere temporaneo o perché diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale, ma caratterizzate da un'esigenza umanitaria (come problemi di salute, età, ecc) (cfr. Cass. 3347\15; Cass. 22111\14; Cass. 10686\12). In altri termini, è possibile ricondurre a detta ipotesi sia situazioni oggettive e riferibili al paese di provenienza, aventi carattere temporaneo, come instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umanitari, disastri naturali, o situazioni soggettive, legate cioè al particolare stato di vulnerabilità del soggetto interessato.

Pertanto, tenuto conto di tale complessiva situazione, ricorrono i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 5 comma sesto del T.U. sull'Immigrazione, non potendosi ritenere sicuro il paese in questione per quanti debbano farvi ritorno.

Ricorrono giusti motivi, considerata la materia trattata e l'esito complessivo del giudizio, che vede l'istante soccombente con riferimento alle domande principali, per dichiarare irripetibili spese di lite.

P.Q.M.



-dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per l'eventuale rilascio in favore di a [REDACTED], nato in Burkina Faso il [REDACTED], del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

-rigetta le altre domande proposte.

Dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Napoli, 27 dicembre 2016

Il giudice

(dott.ssa Marina Tafuri)

